



LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
SEGRETERIA POLITICA FEDERALE



LEGGE 23/12/2009 N. 191

***DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO***

(LEGGE FINANZIARIA 2010)



Gennaio 2010

a cura di:

*Dott.ssa Susanna Anvar, On. Antonio Magri, Dott. Alessandro Marelli, Dott. Roberto Marraccini,
Franco Quaglia, Dott. Fabrizio Spinnato, Arch. Alessandra Tabacco, Dott. Cristian Tolettini.*

ART. 2 **(Disposizioni diverse)**

Commi 1 - 4 **(Disposizioni finanziarie in materia previdenziale)**

Vengono determinati i trasferimenti, per l'anno 2010, dovuti dallo Stato alla GIAS, ovvero, alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" dell'INPS: complessivamente 22.599,40 milioni di euro.

Si provvede inoltre, al comma 4, ad una regolamentazione contabile interna all'INPS, incrementando, in relazione alla sussistenza di maggiori oneri, il livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

A.M.

Comma 5 **(Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)**

Il presente comma reca una norma di interpretazione autentica in materia di salario medio convenzionale ai fini del calcolo della contribuzione e delle prestazioni pensionistiche degli operai agricoli a tempo determinato.

A.M.

Commi 6-8 **(Acconto IRPEF per l'anno 2009)**

I commi in esame disciplinano, con riferimento alla riduzione dell'acconto IRPEF 2009 disposto dal decreto-legge n. 168/2009, le modalità di recupero dell'eccedenza dell'imposta versata dai soggetti i quali - non avendo rideterminato l'importo dovuto - hanno effettuato un maggiore versamento, secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 168.

Nello specifico, al contribuente che ha effettuato il maggiore versamento viene riconosciuto un credito d'imposta, che può essere utilizzato per il pagamento di altre imposte, tributi o contributi.

Sussiste l'obbligo, a carico dei sostituti d'imposta che hanno trattenuto al lavoratore e versato all'erario un acconto determinato in base alla normativa previgente (senza tenere conto della riduzione), di restituire ai lavoratori, negli emolumenti corrisposti a dicembre, l'eccedenza trattenuta. La quota eccedente versata all'Erario potrà essere recuperata dai sostituti d'imposta con i primi pagamenti utili.

F.S.

Comma 9 **(Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca)**

Questo comma proroga per il triennio 2010-2012 le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

In particolare, il comma 637 dispone che le necessità economiche delle università non potranno crescere, di anno in anno, più del 3% rispetto a quanto speso l'anno precedente. Il fabbisogno finanziario dei singoli atenei verrà stabilito ogni anno dal Ministero dell'Università, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane (Cruì), "*tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse*". E' lodevole che la spesa degli atenei venga mantenuta sotto controllo, cercando di limitare quegli sprechi che da sempre rappresentano uno dei lati oscuri del mondo universitario italiano, ma non vorremmo che quando si parla di "*equilibrio nella distribuzione delle risorse*" si vada a favorire esclusivamente università "amiche" per particolari

motivi economici o geografici, a scapito di altre, magari più meritevoli. Ci impegniamo a vigilare attentamente sulla questione e a riferire di eventuali comportamenti da noi considerati censurabili.

Il successivo comma 638 stabilisce che le risorse finanziarie dei maggiori Enti di ricerca (l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica di Trieste e l'Istituto nazionale di fisica e vulcanologia) potranno crescere del 4% rispetto al fabbisogno dell'anno precedente.

Il comma 639 dispone che il fabbisogno degli Enti di cui al comma precedente verrà determinato dai Ministeri competenti, che potranno assegnare al singolo Ente fondi di maggiore entità (rispetto al criterio del 4%), a patto che i maggiori finanziamenti vengano compensati da minori risorse destinate agli altri Enti. Anche in questo caso valgono le preoccupazioni espresse per il comma 637: non vorremmo che qualche Ente "amico" ricevesse maggiori fondi a discapito di altri più meritevoli.

Il comma 640 proroga al triennio 2010-2012 la norma che consentiva fino al 2009 di non considerare i finanziamenti all'Agenzia spaziale europea ai fini della determinazione del suo fabbisogno economico, svincolando tali contributi dai limiti di spesa complessiva.

Il comma 642, infine, dispone uno stanziamento per risanare il debito accumulato per il mancato pagamento delle retribuzioni arretrate del personale dipendente di Università ed Enti di ricerca, nella sostanza mediante i finanziamenti previsti dai commi 637 e 638.

F.Q.

Commi 10 e 11

(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)

Questi commi prorogano all'anno 2012 la detrazione IRPEF riguardante le spese di ristrutturazione edilizia cioè il 36% dell'onere sostenuto, per un importo non superiore a 48.000 euro. Sono interessate dalla proroga le spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, purché provvedano all'alienazione o all'assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.

Viene poi introdotta, a regime, l'aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati. L'applicazione definitiva dell'aliquota ridotta è compatibile con la disciplina comunitaria in quanto, con la direttiva 2009/47/CE, i servizi ad alta intensità di lavoro (tra i quali le ristrutturazioni edilizie) sono stati inclusi nell'elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota agevolata

A.T.

Comma 12

(DURC per gli esercenti del commercio ambulante)

Il presente comma riconosce alle Regioni, in tema di commercio su aree pubbliche, la competenza di subordinare l'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale, anche per le imprese individuali, alla presentazione del documento di regolarità contributiva (DURC). In tal caso le Regioni possono anche stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità della documentazione. Viene infine prevista anche la sospensione dell'autorizzazione commerciale per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

A.M.

Commi 13 - 20

(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)

In questi commi vengono quantificati gli oneri per il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione. Nello specifico, il comma 13, in attesa della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del

numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, indica l'ammontare degli oneri destinati ai rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 per il personale delle amministrazioni statali soggetti alla contrattazione collettiva gestita dall'ARAN.

Il comma 14 individua gli oneri per il personale del settore statale in regime di diritto pubblico.

Il comma 15 precisa che gli stanziamenti, indicati nei commi precedenti, sono comprensivi degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il comma 16 conferma che, per gli enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci.

Il comma 17 specifica che continua a trovare applicazione, per le Regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

Il comma 18 autorizza le amministrazioni, ad eccezione del comparto scuola, ad utilizzare, in aggiunta alle risorse stanziare nei precedenti commi, gli eventuali risparmi derivanti dalle misure di organizzazione e razionalizzazione delle spese del personale.

Il comma 19 dispone l'istituzione di un apposito fondo nel quale confluiranno i risparmi accertati ai sensi del comma 18.

Infine, il comma 20 stabilisce che, alla conclusione della fase transitoria, di cui al comma 13, si provvederà a stanziare ulteriori risorse finanziarie per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2012.

A.M.

Comma 21

(Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)

Il comma in questione fa riferimento ad una Sentenza della Corte Costituzionale del 13 marzo scorso. In sostanza, a causa del giudizio espresso dalla Consulta, lo Stato deve restituire alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle somme, intese come tasse riscosse in quella Regione e che, per via di quanto stabilito dallo Statuto d'autonomia del Friuli-Venezia Giulia, devono restare sul territorio regionale.

Il passaggio contestato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia è una norma contenuta nella Finanziaria 2008 e ha a che vedere con l'autonomia finanziaria di questa Regione. Autonomia finanziaria che, per ricordare, è sancita direttamente nello Statuto di questa Regione, facendone un esempio concreto di cosa significhi federalismo fiscale. Un modello a cui, sotto molti aspetti, il nostro Movimento s'ispira, in quanto in questa circostanza – sempre in base a norme statutarie scritte – una certa parte del gettito fiscale riscosso in quella Regione deve restare in quel determinato territorio. Se, infatti, andiamo a leggere il contenuto dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto d'autonomia del Friuli-Venezia Giulia, si dice, tra l'altro, che alla Regione spettino “[...] le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:

1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;”.

Come si può facilmente constatare, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio federalismo fiscale realizzato.

Per completezza e per meglio argomentare il contenuto di questo comma, riportiamo di seguito il passaggio contestato, contenuto nella Finanziaria 2008 che all'articolo 2 comma 5 stabiliva:

“In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma”.

Per attuare, quindi, la Sentenza della Corte Costituzionale, si dà vita ad un tavolo paritetico tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da una parte, e la Regione Friuli-Venezia Giulia, dall'altra. Il fine è di giungere ad una soluzione positiva in merito al contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione che spettano alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Come acconto sull'intero ammontare della cifra che lo Stato dovrà rimborsare e che verrà determinato successivamente, viene attribuita alla stessa Regione la cifra di 200 milioni di euro per il 2010.

R.M.

Comma 22
(Assunzione di personale nelle Camere di commercio)

Il presente comma proroga per il triennio 2010-2012 le norme previste dalla legge finanziaria 2008 in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Camere di Commercio e delle Unioncamere.

A.M.

Comma 23
(Contributi sociali ai piccoli Comuni)

Vengono prorogati, per il triennio 2010-2012, il contributo sociale a favore dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, cosiddetti svantaggiati, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30%, o nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5%, e gli aiuti in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. L'importo complessivo annuo degli stanziamenti autorizzati, previsto inizialmente dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007), viene però ridotto di 10 milioni di euro.

C.T.

Comma 24
(Comunicazioni ICI da parte dei Comuni)

Secondo quanto disposto dal comma in esame, entro il 31 marzo 2010 i Comuni dovranno trasmettere al Ministero dell'Interno un'apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI (definite dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006, n. 286), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

C.T.

Comma 25
(Collegi universitari)

Con questa disposizione si autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010 per garantire lo svolgimento di attività culturali da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

F.Q.

Comma 26
(Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)

Il comma in oggetto dispone che siano esentati dal pagamento dell'imposta di registro prevista per le parti in causa, nonché dal pagamento di ogni altra imposta, le vittime di terrorismo e delle stragi di matrice terroristica e i loro superstiti, i quali siano stati parti in causa in un procedimento civile, amministrativo o contabile dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice.

S.A.

Commi 27, 32-36
(Difesa servizi S.p.A)

I commi in questione, il 27 e quelli dal 32 al 36, istituiscono la società Difesa Servizi S.p.A., al fine di svolgere l'attività negoziale per l'acquisizione di beni mobili, servizi e prestazioni connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa.

Per meglio chiarire, è opportuno riportare alcuni stralci di un intervento tenuto dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento, in risposta ad una Interrogazione parlamentare, tra l'altro di un nostro Deputato (On. Gidoni della Lega Nord), proprio su questo argomento. Il Ministro in quell'occasione disse: “[...] *Per quanto riguarda poi l'istituzione della società Difesa servizi Spa, è opportuno sottolineare che si tratta di pervenire alla costituzione di una società funzionale all'esigenza di creare valore aggiunto mettendo a reddito alcune prestazioni fornite dalle Forze armate*” (Intervento del Ministro per i Rapporti con il parlamento Elio Vito – Camera 25 novembre 2009).

In relazione alla creazione di questa società, ovvero Difesa servizi S.p.a., la Lega Nord, proprio in quell'occasione, manifestò apertamente alcune perplessità. Più precisamente, si sarebbe preferito discutere, in maniera separata e distinta così da poter approfondire meglio la questione, questo tema in un provvedimento apposito.

Ma, considerati tempi e le difficoltà che si stanno affrontando, come anche spiegato dal Governo, si è deciso di inserire la norma direttamente nella Legge Finanziaria 2010 (cfr. intervento di replica dell'On. Gidoni, Camera dei Deputati, 25 novembre 2009).

R.M.

Commi 28-31
(Uso dei marchi nelle forze armate)

I commi da 28 a 31 sono volti a tutelare i marchi e i segni distintivi della Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. In particolare ne disciplinano l'uso attraverso contratti di sponsorizzazione e prevedono una multa da 1000 a 5000 euro per il loro utilizzo illegittimo.

Con appositi regolamenti del Ministero della Difesa, in concerto col Ministero dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze vengono individuati i marchi, le denominazioni, gli emblemi e gli altri segni distintivi delle Forze Armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza oggetto di tutela.

Al.M.

Comma 39
(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)

Con questo comma viene trasformato il "Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa", istituito dal decreto-legge 112/2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, in "Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa".

Esso, inoltre, modifica le modalità per l'emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del Fondo medesimo, prevedendo, tra l'altro, l'intesa con la Conferenza unificata.

A.T.

Comma 40

(Riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica)

Il comma in oggetto proroga per l'anno 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 relative alla possibilità, da parte di alcune province (con priorità per quelle confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano e con la Confederazione elvetica), di riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

C.T.

Comma 41

(Alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)

Il comma in questione stabilisce l'ulteriore differimento, fino al 31 dicembre 2010, del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite entro la data del 31 dicembre 2008. Di fatto, pertanto, i soci che al 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione eccedente questo limite avranno a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

Riguardo al tema delle banche popolari, è utile ricordare come, nel corso di questo primo anno e mezzo di Governo, la Lega Nord si sia impegnata profondamente, con propri emendamenti approvati ed Ordini del Giorno (vale a dire con documenti di indirizzo), per salvarle. Con l'azione della Lega Nord è stato possibile salvare il voto capitaro delle banche popolari, istituti di credito radicati profondamente nel territorio e che non hanno come principio di riferimento la finanza creativa, ma bensì la crescita ed il consolidamento dell'economia dei territori in cui si trovano ad operare. Istituti di credito che, quindi, sono espressione del territorio e del Paese reale che produce ricchezza e sviluppo.

La Lega Nord ha, quindi, sostenuto con forza, il sistema delle banche popolari, più vicine al territorio e che hanno una sensibilità maggiore alle esigenze delle piccole e medie imprese e degli artigiani.

R.M.

Comma 42

(Deroghe al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati)

I Comuni abruzzesi coinvolti negli eventi sismici dell'aprile 2009 sono interessati da alcune deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2010. In particolare sono esclusi dal computo del saldo del patto, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del terremoto. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della finanziaria, saranno definite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

C.T.

Comma 43

(Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa)

Tale comma incrementa di 100 milioni annui, a decorrere dal 2010, gli stanziamenti destinati per il biennio 2008-2009 al miglioramento stipendiale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Al.M.

Comma 44
(Contributi per lo sviluppo del tessuto produttivo dei territori meridionali)

Il comma autorizza la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 20 milioni per il 2012 in favore del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) e dell'ENEA, al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nei territori delle Regioni meridionali; saranno incentivati i progetti riguardanti l'efficienza energetica, la tutela ambientale, le metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare e la produzione di farmaci biotecnologici.

C.T.

Comma 45
(Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia)

Si autorizza l'Agenzia ex Sviluppo Italia a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità. Si prevede, altresì, un limite di spesa, con riferimento alle risorse disponibili e destinate allo scopo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2010.

A.M.

Comma 46
(Stanziamiento per defibrillatori semiautomatici e automatici)

Il comma 46 sancisce un'autorizzazione di spesa, pari a 4 milioni di euro per il 2010 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Un decreto ministeriale stabilirà criteri e modalità dell'impiego delle risorse.

F.S.

Comma 47
(Estensione alla guardia di finanza delle attività negoziali della difesa)

Il comma in esame estende al Corpo della guardia di finanza la facoltà di stipulare convenzioni e contratti, aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni, con soggetti pubblici e privati, Tale norma è chiaramente finalizzata al contenimento della spesa del comparto medesimo.

Al.M.

Comma 48
(Fondo per la tutela dell'ambiente)

Viene riservata una quota di 100 milioni di euro per il 2010 in favore del Fondo per la tutela dell'Ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio (istituito dal comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), e destinato ad enti per interventi di sviluppo economico e di risanamento e recupero dell'ambiente.

C.T.

Comma 49
(Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli)

Il comma in esame dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2010, della rideterminazione di alcune agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone agricole svantaggiate o territori montani particolarmente svantaggiati, autorizzando una spesa per il 2010 di 120,2 milioni.

A.M.

Comma 50

(Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

Il presente comma reca disposizioni inerenti al Fondo di sostegno per l'occupazione e per l'imprenditoria (istituito dall'art. 1, comma 72, della legge n. 247/2007), eliminando la possibilità, per i soggetti interessati, di utilizzare il Fondo per accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto o per sviluppare attività innovative. Viene inoltre abolito il comma 74 dell'art. 1 della stessa legge, che rimandava ad un apposito decreto la disciplina delle modalità operative di funzionamento del medesimo Fondo.

A.M.

Comma 51

(Contributi per territori alluvionati)

Il comma in esame aggiunge, per l'anno 2010, 10 milioni di euro al Fondo per la Protezione civile, per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del 6 giugno 2009 in Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Tale intervento si è reso possibile grazie all'azione della Lega Nord. Luca Zaia, Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ha evidenziato l'importanza dello stanziamento *“che dà sicurezza... per la ricostruzione. In questo momento di grande ristrettezze per il bilancio dello Stato è importante dar merito della volontà politica di reperire le risorse per contribuire alla ricostruzione di questi territori... per il bene di quei cittadini così severamente colpiti”*.

C.T.

Comma 52

(Vendita beni immobili confiscati alla mafia)

Il comma in esame introduce modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia”. In particolare viene stabilito che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità sociali, entro i termini previsti dalla legge citata (180 o 270 giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca), sono destinati alla vendita.

Gli Enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Uno specifico regolamento disciplinerà i termini e le modalità per l'attuazione della presente disposizione. Alla vendita dei beni, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio. Questi richiede al prefetto della Provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.

Il ministro dell'Interno On. Roberto Maroni, nel corso dell'Audizione alla Commissione parlamentare antimafia del 25 novembre 2009, si è espresso in termini favorevoli sul principio evidenziando, fra l'altro, la possibilità di poter disporre di importanti risorse per la sicurezza pubblica, tanto è vero che lo stesso comma dispone che le somme ricavate dalla vendita di tali beni affluiscono al Fondo unico giustizia per essere poi riassegnate in parti uguali al Ministero della Giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali e al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.

C.T.

Comma 53
(Fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli)

Il comma 53 consente l'accesso al Fondo di Garanzia costituito presso il Microcredito Centrale S.p.A. per la parziale assicurazione ai crediti concessi, dagli istituti di credito, a favore delle piccole e medie imprese, anche con l'ulteriore finalità di favorire l'accesso al credito per investimenti e consolidamenti di passività, attraverso il rafforzamento delle attività del Fondo di Garanzia nazionale e dei cosiddetti Confidi agricoli, per un limite massimo di risorse pari a 20 milioni di euro.

R.M.

Comma 55
(Interventi a favore del settore agricolo)

Il comma 55, che riguarda interventi in materia di agricoltura, prevede che per le necessità del settore agricolo il CIPE individui i programmi a cui dare sostegno, destinando 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto-Legge n. 185 del 2008, e consentendo, così, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di dare indicazioni per le finalità più diverse nei settori di competenza. Eccoci di fronte ad un settore, l'agricoltura, al quale la Lega Nord si dedica tanto e su cui sta puntando molte energie, anche per rilanciare il sistema economico del Paese.

Da quando, con l'inizio della nuova Legislatura, la Lega Nord ha ottenuto la guida del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nella persona del Ministro Luca Zaia, l'approccio del Governo verso questo settore – che per la Lega Nord è, sotto molti aspetti, veramente strategico per l'intero nostro sistema economico – è sensibilmente mutato. Grazie alla Lega Nord, il settore dell'agricoltura sta ritornando, finalmente, sotto i riflettori delle politiche economiche e fiscali, anche attraverso finanziamenti diretti al settore, indispensabili in questo momento di crisi globale.

R.M.

Comma 58
(Riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'influenza aviaria)

Il comma in titolo opera la riduzione di 100.000 euro per il 2010, di 900.000 euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

F.S.

Comma 60
(Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili)

Il disposto in esame sancisce la trasformazione dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze in Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, "*al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili*". Le medesime finalità dovranno essere perseguite dal Fondo per le comunità giovanili (che attualmente finanzia invece azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e favorisce la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze), al quale sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2010.

F.S.

Comma 61
(Contributi all'editoria)

Il comma reca una disposizione interpretativa dell'articolo 20, comma 3-ter, del Decreto-legge n. 223/2006, relativo ai contributi destinati a quotidiani e periodici organi di partiti e movimenti politici, e dell'articolo 1, comma 460, della Legge n. 266/2005, relativa alle condizioni necessarie a partire dal 2006 per poter accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici.

Si precisa dunque che le disposizioni citate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.

F.Q.

Comma 62
(Erogazioni dei contributi all'editoria)

Questa disposizione limita all'effettivo stanziamento di bilancio l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, prevedendo, ove necessario, il riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto. Sono fatte salve le risorse relative alle convenzioni e agli oneri inderogabili.

F.Q.

Comma 63
(Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali)

Il comma dispone, per quanto riguarda il mancato pagamento dell'annualità 2009, la rimodulazione delle rate annuali con le quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua il rimborso a Poste italiane Spa delle somme corrispondenti alle riduzioni tariffarie praticate da Poste Italiane Spa agli editori per la spedizione dei prodotti editoriali. Di conseguenza, le somme versate all'entrata del bilancio e riassegnabili nell'anno 2009, non ancora riassegnate alla data di entrata in vigore della norma in esame, sono acquisite per l'importo di 45 milioni di euro. L'entrata in vigore della norma è fissata alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge Finanziaria.

F.Q.

Comma 64
(Interventi su bioetanolo e biodiesel)

Tale disposizione riduce di 69,2 milioni di euro, per l'anno 2010, e di 0,1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2011, l'autorizzazione di spesa destinata alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta sul bioetanolo, e altri prodotti derivati da biomasse. Inoltre, viene diminuito da 250.000 a 18.000 tonnellate il contingente di biodiesel che, nell'anno 2010, fruisce di una aliquota agevolata di accisa.

C.T.

Commi 66 - 68
(Funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale)

Il comma 66 introduce i successivi commi (da 67 a 105) come attuativi dell'Intesa Stato - Regioni in materia sanitaria (cd. Patto per la salute) per il triennio 2010-2012.

Il comma 67 definisce i livelli di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2010-2012: è previsto l'incremento di 584 milioni per il 2010 e 419 milioni per il 2011 rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente, mentre per l'anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, si prevede un incremento del 2,8% rispetto al livello di finanziamento individuato per il 2011.

Il comma 68 reca la disciplina, per il medesimo triennio 2010-2012, relativa alle anticipazioni di tesoreria e alle altre modalità di erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia.

La misura delle erogazioni è pari, in prima istanza, al 97% delle somme spettanti alla regione a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, ovvero al 98% qualora la regione abbia, nell'ultimo triennio, adempiuto gli obblighi previsti dalla normativa in materia di spesa sanitaria (tale quota del 98% può essere elevata, compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica).

L'erogazione della restante quota di finanziamento è subordinata all'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla medesima normativa.

F.S.

Commi 69 - 70

(Edilizia sanitaria e certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie)

Il comma 69 aumenta di un miliardo, da 23 a 24 miliardi, l'importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, fermo restando che la sottoscrizione degli accordi di programma è subordinata all'effettiva disponibilità delle somme in bilancio. Le risorse per gli investimenti nel settore sanitario possono essere utilizzate dalle regioni per migliorare le procedure contabili sottostanti ai bilanci delle aziende sanitarie.

Il comma 70 sancisce che le regioni non interessate da Piani di rientro dei disavanzi sanitari possono impiegare una quota delle risorse del programma pluriennale di investimenti per interventi finalizzati alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie.

F.S.

Commi 71 - 74

(Personale del Servizio sanitario nazionale)

I commi in esame prevedono la ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Ssn, disponendo che tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4% rispetto a quella del 2004.

L'aggregato di spesa è definito in modo ampio e sono previste particolari modalità di calcolo escludendo dal computo alcune voci specificamente definite.

F.S.

Commi 75 - 91

(Regioni con disavanzo strutturale nel settore sanitario)

I commi in titolo riguardano le Regioni che presentano uno squilibrio economico nel settore sanitario.

Si prevede la riduzione dal 7% al 5% del livello di disavanzo sanitario regionale a partire dal quale la regione (anche qualora essa provveda al ripiano integrale) è obbligata a presentare un Piano di rientro. L'obbligo è sussistente anche in caso di disavanzo inferiore al 5%, limitatamente all'ipotesi in cui gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano la copertura integrale del disavanzo.

Vengono modificati i procedimenti relativi alla predisposizione e all'approvazione del Piano di rientro, alla diffida della Regione e alla nomina di commissari ad acta, nel caso di mancata adozione del Piano o di inadempimenti regionali nell'attuazione del Piano medesimo. Per queste ultime due ipotesi, vengono altresì previste misure specifiche, tra le quali l'incremento automatico delle aliquote regionali dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF e la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari. Viene, infine, stabilita una disciplina transitoria per le Regioni che siano già sottoposte ai Piani di rientro.

F.S.

Commi 92 - 97

(Regioni inadempienti nel settore sanitario per profili diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio)

Le previsioni in esame recano la disciplina per le regioni che, nel settore sanitario, risultano inadempienti rispetto ad obblighi diversi da quello dell'equilibrio di bilancio.

E' prevista l'adozione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato, con disposizioni simili a quelle stabilite dalla normativa riguardante le regioni con disavanzo strutturale sanitario.

F.S.

Comma 98

(Anticipazione di liquidità per l'estinzione dei debiti sanitari pregressi)

Il disposto in titolo prevede un'anticipazione di liquidità, fino ad un massimo di 1 miliardo di euro, da parte dello Stato, in favore delle Regioni interessate dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai fini dell'estinzione dei debiti sanitari registrati fino al 31 dicembre 2005. Il rimborso dell'anticipazione, comprensivo degli interessi, deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Le modalità di erogazione e di restituzione delle somme sono definite con apposito contratto tra la regione interessata e il Ministero dell'economia e delle finanze.

F.S.

Comma 99

(Norme sulla riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti)

Relativamente alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti, viene stabilito che i medicinali non coperti da brevetto devono essere individuati con esclusivo riferimento al brevetto "sul principio attivo".

F.S.

Comma 100

(Accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie private)

E' prorogato dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale le regioni, con propri provvedimenti, devono garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie private, non confermati da accreditamenti definitivi.

F.S.

Comma 101

(Carte elettroniche)

E' prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.

F.S.

Comma 102

(Fondo per le non autosufficienze)

Il disposto stanZIA 400 milioni di euro per l'anno 2010 per il fondo per le non autosufficienze.

F.S.

Commi 103 - 104
(Fondo nazionale per le politiche sociali)

A decorrere dall'anno 2010, le risorse per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, (nello specifico: assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori; prolungamento del congedo parentale per genitori di disabili; assegno di maternità di base; Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui; norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione) non sono più comprese nel Fondo nazionale per le politiche sociali, ma sono iscritte in appositi capitoli di spese obbligatorie dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Di conseguenza, la dotazione del Fondo suddetto viene ridotta degli importi trasferiti ai singoli capitoli di spesa.

F.S.

Comma 105
(Versamento al bilancio statale di risorse accantonate per i trattamenti di fine rapporto)

Il presente comma pone a regime, a decorrere dal 2010, il meccanismo di versamento, da parte dell'INPS nell'apposito capitolo (n. 3331) dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto. Questo meccanismo era già previsto fino al 2009.

In altre parole, il TFR, accantonato all'INPS, d'ora in poi verrà sempre versato nelle casse dello Stato, che lo utilizzerà per finanziare le proprie spese.

A.M.

Commi 106-125
(Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige)

Le disposizioni contenute in questi commi sono finalizzate ad adeguare l'ordinamento finanziario della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dando attuazione diretta ad un accordo sottoscritto tra il Governo, la Regione e le due Province autonome lo scorso 30 novembre. In questo accordo, sostanzialmente, si vanno a regolamentare i nuovi rapporti finanziari tra lo Stato e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per assicurare a queste ultime un'adeguata partecipazione al nuovo sistema sempre più orientato – anche in attesa dei Decreti Legislativi di attuazione – al federalismo fiscale ed alla conseguente perequazione e solidarietà nazionale in esso previste. Come dichiarato in modo esplicito dal comma 106, la disciplina che viene introdotta in questa lunga serie di commi modifica l'ordinamento finanziario delle due Province Autonome e della Regione Trentino-Alto Adige, questo in conformità con quanto stabilito dall'articolo 104 dello Statuto di autonomia di questa Regione (DPR n. 670 del 1972). In questo articolo, infatti, si prevede che le norme dello Statuto d'autonomia, relative alla “finanza della Regione e delle Province” (Titolo VI), possano essere modificate anche con semplice Legge ordinaria (dello Stato), previo accordo – ovviamente per quanto di competenza – con la Regione o con la Provincia. In questo caso, pertanto, si è proceduto a riformare sensibilmente, adattandolo al nuovo sistema volto al federalismo fiscale, il sistema fiscale della Regione e delle due Province autonome, non seguendo – invece – la prassi del cosiddetto “procedimento aggravato” per la modifica dello Statuto.

Tale processo prevede – essendo lo Statuto regionale d'autonomia derivante da una Legge Costituzionale – la strada normale per le leggi di modifica costituzionale.

In sostanza in questi commi si ha una prima attuazione del federalismo fiscale. Proprio come prescritto dalla Legge n. 42 del 2009, si adegua il sistema finanziario della Regione Trentino-Alto Adige (composta dalle due Province autonome di Trento e di Bolzano) agli obiettivi di perequazione e solidarietà decisi per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome dall'articolo 27 della Legge n. 42 del 2009.

Il primo comma di questo articolo recita espressamente: “Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti [...]”. La novità importante è rappresentata dal fatto che, da ora in avanti, anche la Regione Trentino-Alto Adige dovrà provvedere al rispetto del Patto di Stabilità interno.

R.M.

Comma 126

(Destinazione di maggiori entrate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili)

Quanto contenuto in questo comma riguarda le maggiori entrate provenienti da quanto stabilito al comma 105 della Legge in esame (Finanziaria 2010). Per ricordare quanto prescritto in questo comma – come già commentato in un altro punto di questo documento – viene posto a regime, questo a decorrere dal 2010, il meccanismo di versamento, da parte dell’INPS nell’apposito capitolo (n. 3331) dell’entrata del bilancio dello Stato, delle risorse del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (TFR). Questo meccanismo, già previsto, durava, in origine, solo fino al 2009. In altri termini, il TFR, accantonato direttamente presso l’INPS, da adesso verrà sempre versato nelle casse dello Stato, che lo utilizzerà per finanziare le proprie spese (vedi al riguardo il commento al comma 105 a firma A.M.).

Pertanto, tornando al contenuto del comma in esame, le somme contenute nel comma 105 – tra cui il versamento all’entrata, anche per il 2010, del trattamento di fine rapporto dei dipendenti del settore privato da parte dell’INPS – nonché quelle relative ai commi dal 106 al 125, relativi – come visto – al nuovo ordinamento finanziario della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, andranno a confluire nel Fondo previsto al successivo comma 250, vale a dire il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

R.M.

Commi 127 e 128

(Rimborso ICI ai Comuni)

I commi in esame integrano lo stanziamento relativo al rimborso ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’ICI a seguito della soppressione dell’imposta sull’abitazione principale; sono così assegnati 156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni di euro a partire dal 2009 stabilizzando, di fatto, il compenso alle Amministrazioni locali.

Inoltre, viene soppressa la disposizione che prevedeva, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la fissazione delle modalità e dei criteri per l’erogazione del rimborso ai Comuni da parte del Ministero dell’Interno.

Questo intervento, voluto dalla Lega Nord in un’ottica di massimo sostegno ai Comuni, è stato accolto con soddisfazione in quanto visto come *“un importante risultato... Intenzione del Governo è quello di risolvere i problemi degli Enti locali, tenendo presente il contenimento della spesa pubblica e dei bilanci, in questo momento di grave crisi economica”*.

C.T.

Comma 129

(Variazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale)

Il primo periodo del comma in oggetto prevede che le disponibilità del Fondo “grandi eventi” vengano ridotti di 3.690 milioni per il 2010, di 1.379 milioni per il 2011, di 2.560 milioni per il 2012 e di 760 milioni a decorrere dal 2013. Il secondo periodo, invece, riduce di 120 milioni di

euro, per l'anno 2010, le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un Fondo, questo, che venne istituito nel 2008, grazie all'approvazione del Decreto-Legge n. 185, convertito nella Legge 2 del 2009 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa in funzione anti-crisi. Sembra, a prima vista, una riduzione di fondi pubblici importanti, facenti parte di Fondi utili in questo periodo di crisi. In questo caso, se si legge la Relazione Tecnica al Disegno di Legge Finanziaria 2010, pubblicata in fase di approvazione del provvedimento, si può facilmente notare come la riduzione operata in questo comma viene decisa per finanziare gli oneri recati da disposizioni precedenti al comma in esame (ovvero quanto sancito ai commi 127 e 128) e che hanno a che vedere lo stanziamento relativo al rimborso per quei Comuni che hanno subito minori entrate per via della soppressione dell'ICI sull'abitazione principale (vedi al riguardo il commento ai commi 128 e 129 a firma C.T.).

R.M.

Comma 130 (Sostegno al reddito per i lavoratori a progetto)

In via sperimentale per il biennio 2010-2011, e nei soli casi di fine lavoro, l'indennità per la disoccupazione dei co.co.co e dei co.co.pro., con esclusione dei titolari di partita IVA, viene portata dal 20% al 30%.

La nuova norma stabilisce infatti che l'indennità viene liquidata in un'unica soluzione in misura pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non oltre i 4.000 euro, e che venga riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS alle seguenti condizioni: a) che operino in regime di monocommittenza; b) che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20 mila euro (prima erano 13.819) e non inferiore a 5 mila euro; c) che abbiano effettuato, nell'anno di riferimento, almeno il versamento di una mensilità presso la predetta gestione separata INPS (prima erano almeno tre mesi); d) che risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi sempre nella predetta gestione separata; e) che risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

A.M.

Comma 131 (Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali)

Il presente comma introduce una semplificazione ai requisiti per l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. In via sperimentale, nel 2010, per il diritto all'indennità ordinaria con requisiti normali si possono computare anche i periodi svolti in collaborazione coordinata continuativa, nonché a progetto, nella misura massima di 13 settimane.

A.M.

Commi 132 - 133 (Contribuzione figurativa ed integrativa)

In via sperimentale per l'anno 2010, ai lavoratori, beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro di livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, viene riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa integrativa fino alla maturazione del diritto alla pensione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

A.M.

Commi 134 – 135
(Riduzioni contributive per assunzioni di lavoratori)

I presenti commi dispongono che, in via sperimentale per tutto l'anno 2010, i datori di lavoro, che assumono lavoratori, che abbiano almeno 50 anni di età e che sono beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, hanno diritto alla riduzione contributiva ossia versano solo l'aliquota prevista per gli apprendisti.

La stessa agevolazione contributiva, per l'anno 2010, è riconosciuta anche ai datori di lavoro, che assumono lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto alla pensione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

A.M.

Commi 136 – 140
(Ammortizzatori sociali in deroga)

I commi 136 e 137 prorogano anche per tutto il 2010 la CIGS, l'indennità di mobilità, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, l'estensione parziale dei contratti di solidarietà e l'ampliamento temporale della CIGS per la cessazione di attività.

Invece i commi da 138 a 140 rinnovano per l'anno 2010, riprendendo di fatto analoghe disposizioni precedenti, la possibilità di concessione o proroga "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, sulla base di specifici accordi in sede governativa e per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.

A.M.

Comma 141
(Monitoraggio in materia di ammortizzatori sociali e concorso al finanziamento di ammortizzatori in deroga da parte di alcuni fondi)

Il presente comma dispone per l'INPS l'obbligo di comunicare al Ministero del lavoro, per la successiva pubblicazione nella Borsa continua nazionale del lavoro, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito, per i quali la normativa prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione. Si conferma inoltre anche per il 2010 che i Fondi interprofessionali per la formazione continua possono concorrere nella misura del 30% al trattamento in deroga spettante ai lavoratori iscritti ai fondi medesimi. Nel caso in cui i lavoratori siano stati licenziati da datori di lavoro, iscritti ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso del 30% all'indennità di mobilità è previsto nella concessione della prima deroga.

A.M.

Commi 142 – 143
(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)

I commi in esame reintroducono la fattispecie della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing). Quest'ultimo istituto, previsto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (attuativo della legge Biagi), era stato soppresso dall'art.1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (legge finanziaria 2008). Inoltre vengono ampliati, rispetto alla normativa precedente alla suddetta abrogazione, i casi di ammissibilità della medesima somministrazione a tempo indeterminato e si restringono alcuni divieti di ricorso alla somministrazione a tempo determinato e indeterminato. In particolare, il ricorso allo staff leasing sarà possibile, oltre alle ipotesi già disciplinate dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003, anche in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia;

inoltre i contratti collettivi aziendali (in precedenza erano solo quelli territoriali) potranno disciplinare nuove ipotesi.

A.M.

Commi 144 – 147

(Incentivi in favore di soggetti di intermediazione per l'assunzione di lavoratori svantaggiati)

I presenti commi recano misure sperimentali, per il 2010, intese all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati.

Si prevede un incentivo economico a favore delle agenzie per il lavoro e degli operatori privati del lavoro accreditati per ogni lavoratore svantaggiato, oggetto di intermediazione, che venga assunto, con esclusione delle ipotesi di somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente.

In dettaglio, il premio è fissato in euro 1.200 per lavoratore in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni; in 800 euro per lavoratore che venga assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni; in misura tra 2.500 e 5.000 euro se l'assunzione riguarda disabili e avviene con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a 12 mesi.

Per le suddette finalità è autorizzata una spesa pari a 65 milioni di euro per il 2010. La gestione delle misure in esame è affidata a Italia Lavoro Spa.

A.M.

Commi 148 – 149

(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)

I commi in esame recano modifiche estensive alla disciplina del lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003). In particolare si stabilisce che possono ricorrere al lavoro accessorio (buoni lavoro o voucher) anche i lavoratori occupati a tempo parziale; l'utilizzo è però escluso presso il datore di lavoro dove i lavoratori già risultano occupati a part-time.

Anche gli enti locali possono ricorrere al lavoro accessorio nella manutenzione dei parchi e monumenti e, tramite i pensionati, in ogni settore di intervento.

Il lavoro accessorio può essere utilizzato in ciascun settore produttivo a fine settimana, compresi gli enti locali, le università e scuole. Vengono confermate le norme sui giovani e i loro periodi di vacanza, escludendo ogni limitazione per gli studenti universitari.

Infine, si precisa che il ricorso a tale istituto del lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove applicabile, dal patto di stabilità interno.

A.M.

Comma 150

(Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori delle imprese edili ed affini)

Con questo comma si dispone la rivalutazione nella misura del 100% del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, anziché dell'80% previsto dalla precedente normativa.

A.M.

Comma 151

(Incentivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati)

Il comma prevede che in via sperimentale, per il 2010, i datori di lavoro, i quali assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o di disoccupazione speciale edile, hanno titolo all'incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di disoccupazione non erogate. Dal beneficio sono esclusi i datori che abbiano effettuato

nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale (avente la stessa qualifica) o che abbiano sospensioni dal lavoro.

A.M.

Comma 152

(Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale)

Il presente comma modifica la disciplina procedurale relativa al fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale (fondo previsto dall'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102).

A.M.

Comma 153

(Prestazioni previdenziali per gli operai agricoli a tempo determinato)

Il presente comma reca un'interpretazione autentica, allo scopo di precisare che il valore del salario medio convenzionale degli operai agricoli a tempo determinato, calcolato ai fini del computo della contribuzione previdenziale, vale sempre anche ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

A.M.

Commi 154 – 155

(Disposizioni in materia di apprendistato)

Il comma 154 dispone un finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2010, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età (articolo 118, comma 16, della legge n. 338/2000 – finanziaria 2001). Il 20 per cento di tale stanziamento è destinato in via prioritaria all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Il comma 155 prevede che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, possano stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale di quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è inteso il contratto; in tal caso, la retribuzione è determinata dai contratti anche in modo graduale, in relazione all'anzianità di servizio.

A.M.

Commi 156 – 157

(Proroga per il 2010 di benefici fiscali per lavoratori dipendenti)

I commi in esame (con riferimento all'art. 5, comma 1, legge 2/2009) prorogano, per tutto il 2010, la misura sperimentale di detassazione della retribuzione legata all'incremento della produttività aziendale. Si tratta della misura tuttora vigente, che consente di applicare un'imposta del 10%, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, sulle somme erogate a livello aziendale a fronte di prestazioni e incrementi di produttività, entro il limite massimo di 6 mila euro lordi, con riferimento al solo settore privato ed ai titolari di reddito per lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno 2009.

Gli stessi commi, invece, (con riferimento all'art. 4, comma 3, legge 2/2009) prorogano, per tutto il 2010, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di lavoro, con reddito di lavoro non superiore a 35.000 euro lordi nel 2009, una riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

A.M.

Commi 158 – 160

(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e norme di copertura finanziaria)

I commi in esame provvedono alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi da 130 a 157 del presente articolo 2.

Inoltre viene disposto, per l'anno 2010, che l'INPS effettui, con risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100 mila verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

A.M.

Commi 183-188

(Disposizioni concernenti Comuni, Province e Comunità montane)

Le disposizioni contenute in questi commi hanno origine dal primo di questa serie di commi, cioè il 183, che riduce il contributo ordinario spettante agli Enti Locali di una somma totale pari a 13 milioni di euro per le Province e di 204 milioni di euro per i Comuni. Queste somme decurtate varranno per gli anni 2010, 2011 e 2012.

La riduzione del contributo ordinario deve, in ogni caso, essere posta in stretta relazione con quanto stabilito nei commi successivi, vale a dire i commi dal n. 184 al n. 188. In essi, infatti, viene deciso che, oltre alla riduzione del contributo ordinario per gli Enti Locali, si provvederà alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali che spettano ai singoli enti, in proporzione alla popolazione residente in quel determinato territorio. Questo per quegli enti che andranno a rinnovare le loro assemblee elettive nel corso dell'anno (vedremo più avanti come questa decisione sarà spostata a valere dal 2011).

Il comma 184, facendo riferimento alle riduzioni del contributo oggetto del comma precedente (il 183) precisa che "il numero dei Consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento" (con arrotondamento dell'entità della riduzione all'unità superiore).

Il comma 185, invece, riguarda direttamente i soggetti appartenenti alle Giunte comunali e provinciali, ovvero gli Assessori che, lo ricordiamo, possono anche essere – a norma con quanto prevede il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (articolo 47) – anche persone non elette nel rispettivo Consiglio (o comunale o provinciale). In questo caso, si prevede espressamente che il numero massimo degli Assessori comunali, in ogni Comune, sia uguale ad un quarto (1/4) dei Consiglieri stessi di quel Comune, mentre il numero massimo degli Assessori – provinciali in questo caso – debba essere uguale ad un quinto (1/5) del numero dei Consiglieri di quella determinata Provincia (Consiglio provinciale).

Il comma 186, anch'esso facendo riferimento alle riduzioni del contributo ordinario dello Stato agli Enti Locali (comma 183) prevede – obbligatoriamente – una serie di adempimenti che i Comuni debbono adottare. Questi obblighi sono:

- soppressione della figura del Difensore Civico, previsto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- soppressione della figura del Direttore generale (figura prevista dall'articolo 108 del D. Lgs. n. 267 del 2000);
- soppressione dei consorzi di funzioni tra gli Enti Locali, salvando, in ogni caso, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, assumendo le funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse.

Il comma successivo, il n. 188, stabilisce che all'entrata in vigore della Legge in esame – Finanziaria 2010 – lo Stato smette di finanziare le Comunità montane. In attesa che venga attuata in ogni sua parte la Legge n. 42 del 2009 "Delega al Governo in materia di federalismo, di cui all'articolo 119 della Costituzione", si dispone l'assegnazione del 30 per cento del contributo erariale spettante alle Comunità montane ai Comuni montani. A questo riguardo bisogna specificare che nell'ultimo periodo del comma in esame vengono definiti come montani quei Comuni in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri di altitudine.

In questo caso, grazie al lavoro incessante della Lega Nord – in questo caso realizzato in prima persona dal Ministro Calderoli – si cerca, finalmente, di porre fine ad un diatriba che ormai dura da alcuni anni, sulla definizione corretta e condivisa (stabilita da un provvedimento normativo) di territorio montano.

Il punto è che, almeno fino ad oggi, anche come si evince da alcuni documenti – redatti tra l'altro anche dall'Ente Italiano della Montagna – non esisteva, sostanzialmente, una definizione chiara di Comune montano. L'unico riferimento diretto all'argomento lo si riscontrava nella Legge n. 991 del 1952. Infatti, in quella Legge comparivano chiaramente i criteri per la classificazione dei Comuni Montani. Quel testo, infatti, stabiliva che erano da considerarsi montani quei **Comuni situati per almeno l'80% della loro superficie sopra i 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superficie del territorio comunale non è minore di 600 metri**.

Ora, in questo caso, il parametro altimetrico resta quello dei 600 metri di altitudine. Cambia invece la superficie territoriale del Comune oltre questa quota: il 75%.

Infine, ricordiamo come la questione delle Comunità montane sia – dopo l'approvazione di questo provvedimento (Legge Finanziaria 2010) – appannaggio delle singole Regioni. Come chiarito anche dal Ministro Calderoli, durante la discussione di un question time alla Camera dei Deputati, proprio su tale argomento: “Abbiamo proposto però l'abolizione di altri enti [...]: le Comunità montane a livello di legislazione statale, i consorzi di funzioni, i difensori civici comunali, le circoscrizioni di decentramento” (Camera dei Deputati – Problematiche inerenti alla recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di riforma in materia di autonomie locali. Seduta n. 252 di mercoledì 25 novembre 2009, risposta del Ministro per la Semplificazione Normativa).

In sostanza – come chiarito anche dal Ministro Calderoli, come appena visto – viene sancito il definitivo passaggio delle Comunità montane sotto l'orbita delle Regioni. In questo modo, saranno i singoli Governatori a decidere se tagliarle oppure no.

Nota:

Riguardo a quanto contenuto in questo commento, è necessario tenere a mente che l'applicazione diretta di quanto previsto in alcuni di questi commi, relativi alla riduzione del 20% del numero dei Consiglieri Comunali e Provinciali e Assessori Comunali e Provinciali, verrà fatta slittare in avanti, al 2011. Con ciò, allora, si intende affermare che le amministrazioni comunali e provinciali interessate dalla prossima tornata elettorale di primavera (28 e 29 marzo), non dovranno conformarsi a quanto stabilito nei commi 184, 185 e 186.

Pertanto, per quanto riguarda le Elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, non ci saranno variazioni nel numero dei Consiglieri ed Assessori comunali e provinciali rispetto a quanto previsto dagli articoli 37 e 47 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000).

Questo è quanto prevede il Decreto-Legge 25 gennaio 2010, n. 2 “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 gennaio 2010 e in vigore dal giorno successivo, 27 gennaio.

R.M.

Commi 189-194

(Fondi di investimento immobiliare della difesa)

I commi in oggetto prevedono che, al fine di reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e abitative delle Forze armate, tramite la valorizzazione e la vendita degli immobili militari il Ministero della Difesa sia autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma ad hoc.

Gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi sono individuati tramite decreto del Ministero della difesa.

Al.M.

Comma 197
(Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato)

Il presente comma dispone che dal novembre 2010 il pagamento dello stipendio e delle indennità accessorie si farà in un cedolino unico per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, che utilizzano le procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.

A.M.

Commi 198 e 199
(Sospensione adempimenti obblighi tributari nelle zone terremotate dell'Abruzzo)

Le popolazioni colpite dal sisma abruzzese del 2009 sono nuovamente interessate dal differimento, da gennaio 2010 a giugno 2010, dei termini concernenti il pagamento dei tributi. Inoltre, è previsto un ulteriore ritocco del numero dei versamenti attraverso l'ampliamento della rateizzazione (con passaggio da 24 a 60 rate mensili). Fra i beneficiari delle presenti disposizioni, sono inclusi non solo le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta (che alla data del 6 aprile 2009 avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila), ma altresì i soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L'Aquila (dal decreto 9 aprile 2009 del Ministero dell'Economia e delle finanze).

C.T.

Commi 200 e 201
(Oneri a carico dei passeggeri che viaggiano in aereo)

Questi due commi introducono innovazioni riguardanti le anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli interni all'Unione Europea ed extra UE. In particolare, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, si stabiliscono anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac (l'ENAC è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile cioè l'autorità italiana di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile). Viene disposta inoltre la decadenza delle anticipazioni tariffarie previste qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta oppure non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati quegli investimenti infrastrutturali urgenti programmati.

A. T.

Comma 202
(Approvazione ex lege di concessioni autostradali)

Il seguente comma introduce delle modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali. La modifica estende sostanzialmente l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con L'ANAS S.p.a. fino alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che gli schemi recepiscano le raccomandazioni richiamate dalla delibera Cipe di approvazione. Inoltre viene disposto che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari. Con decreto del ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di Anas Spa delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni.

A. T.

Commi 203-205
(Ponte sullo stretto Messina)

Questi due commi introducono novità riguardanti la Società Stretto di Messina Spa. Si autorizza infatti la spesa di 470 milioni di euro per il 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l'esecuzione - a partire dal 2012 - di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A.

Inoltre viene ripreso l'art. 1, comma 1, della legge 1158/1971 che riguarda il collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.A. da parte dell'ANAS S.p.a., delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato. Ciò al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina S.p.A. attraverso l'introduzione di una soglia minima - pari al 51% - per la partecipazione dei citati soggetti.

Viene, infine, approvato il "II atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003"; l'atto aggiuntivo in questione è stato sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A. ai sensi della legge citata 1158/1971.

A. T.

Commi 206-210
(Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco)

I commi in oggetto intervengono sul blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, mediante la previsioni di limiti meno restrittivi per l'assunzione nei Corpi di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco nel triennio 2010-2012.

Nel triennio 2010-2012 i Corpi di polizia e il Corpo dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente. Per questo scopo si autorizza la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per il 2011 e di 600 milioni di euro per il 2012.

Gli oneri derivanti dalle suddette disposizioni, (pari a 115 milioni di euro per il 2010, 344 milioni di euro per il 2011 e a quota parte degli oneri di 71 milioni di euro a decorrere dal 2012), sono coperti mediante la riduzione del fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

Al.M.

Comma 211
(Costi delle intercettazioni telefoniche)

Il comma in esame modifica l'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) precisamente in materia di prestazioni obbligatorie degli operatori effettuate a seguito delle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria. Occorre premettere che l'articolo 96 dispone che tali prestazioni siano individuate in un apposito repertorio nel quale sono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti. Ad oggi si è continuato ad applicare il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001). Al fine di limitare le spese dello Stato il comma in esame prevede la gratuità del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico fino all'adozione di un nuovo listino dei rimborsi, da adottarsi con decreto del Ministro delle Comunicazioni.

S.A.

Commi 212-215 (Spese di giustizia)

I commi da 212 a 215 dispongono in materia di spese di giustizia, di cui al relativo Testo Unico (D.P.R. 115 del 2002).

Il comma 212 limita l'ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato, ossia del contributo che viene erogato al momento della iscrizione della causa a ruolo. In particolare viene eliminata l'esenzione:

1. per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro (da ora soggetto al pagamento di un contributo fisso di 30 euro); per il processo cautelare attivato in corso di causa;
2. per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione;
3. per i giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23);
4. per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione.

Il comma in esame prevede inoltre l'applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo unificato (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali per i quali attualmente è dovuto un contributo fisso pari a euro 103,30.

Il comma 213 stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena prima della medesima data.

Il comma 214 fa salva l'applicazione delle disposizioni del DPR n. 115 che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

Infine il comma 215 dispone che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia, di cui al comma 213, siano versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia ed impiegate per finanziare un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

S.A.

Commi 216 – 218 (Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna)

I commi da 216 a 218 introducono nel nostro ordinamento modalità semplificate per la pubblicazione delle sentenze di condanna, consentendo in tal modo un risparmio delle relative spese.

In particolare il comma 216 interviene sull'art. 36 del codice penale, stabilendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del Ministero della giustizia.

I seguenti commi 217 e 218 estendono tali modalità semplificate di pubblicazione alle sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d'autore e in materia di responsabilità amministrativa degli enti, qualora l'ente sia stato condannato ad una sanzione interdittiva. E' infine previsto che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 203 (in materia di gratuità dei dati relativi al traffico del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico richiesti dall'autorità giudiziaria), 204 (in materia di spese di giustizia) e da 208 a 210 (nuove modalità di

pubblicazione delle sentenze di condanna) affluiscano al Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del ministero dell'Economia

S.A.

Comma 219
(Edilizia carceraria)

La nuova Finanziaria stanZIA 500 milioni di euro – a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate – per l'attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all'aumento della capienza delle infrastrutture esistenti. Vengono poi disciplinati i poteri dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la procedura di realizzazione del piano di edilizia carceraria e attribuito al capo del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), il ruolo di commissario straordinario, con riferimento a ogni fase dell'investimento e a ogni atto necessario per la sua esecuzione. Il commissario potrà provvedere in deroga a ogni disposizione vigente ma nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti. Il commissario straordinario può individuare le infrastrutture carcerarie già esistenti o le aree aventi la medesima destinazione che, per collocazione o particolari caratteristiche architettoniche, rivestono particolare valore e, conseguentemente, nei contratti per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, cedere la proprietà di tali immobili come corrispettivo (anche parziale) per la realizzazione delle opere. All'approvazione degli interventi inseriti nel programma di edilizia provvederà il Cipe, integrato dal presidente della regione e dal sindaco del comune interessati all'intervento. La delibera del Cipe sostituisce ogni diverso provvedimento autorizzatorio previsto dalla normativa vigente; determina la variazione urbanistica e il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile; comporta sugli immobili individuati per l'intervento l'assoggettamento al vincolo preordinato all'esproprio. Viene infine modificato l'articolo 44-bis del decreto legge 207/2008 riguardante la proroga termini al fine di sopprimere, in relazione al programma di edilizia carceraria, il rinvio alla legge obiettivo e alle procedure previste dal Codice degli appalti per le infrastrutture strategiche.

A. T.

Comma 220
(Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia)

Il comma 220, nell'ottica di un rilancio dell'economia locale per mezzo del potenziamento del servizio giustizia, dispone che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria il Ministero della Giustizia stipuli con le Regioni delle convenzioni per la realizzazione di progetti finalizzati appunto alla riqualificazione del settore. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

S.A.

Comma 221
(Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria)

Il comma 221 dispone dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 211, in materia di intercettazioni telefoniche, 212 in materia di esenzione dal contributo unificato, e da 216 a 218 relativamente alle modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna. In particolare dispone che le somme di cui ai commi sopra citati affluiscano al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 e siano destinati alle spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

S.A.

Commi 222-223

(Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche)

A partire dal 2010 è prevista la riunificazione in capo all'Agenzia del demanio, del coordinamento e della procedura delle locazioni passive delle Amministrazioni pubbliche. In questi due commi, quindi, vengono previsti alcuni obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio, inerenti i dati relativi al patrimonio immobiliare delle Amministrazioni dello Stato, finalizzati alla definizione di un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Viene anche prevista l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'importo dei canoni locativi.

Nello specifico, poi, al comma 223 si prevede la possibilità – seguendo il principio della trasparenza amministrativa – per l'Agenzia del demanio, di alienare beni immobili di proprietà dello Stato (singolarmente o in blocco), attraverso una trattativa privata (nel caso il valore singolo o complessivo sia inferiore ai 400.000 euro), oppure mediante un'asta pubblica nel caso di valore unitario o complessivo dei beni interessati, superiore alla cifra di prima (400.000 euro). Il comma in oggetto, nello specifico, va a modificare alcune parti della Legge Finanziaria per il 2005, stabilendo il principio – visto sopra – che l'Agenzia del demanio, rispettando ovviamente il valore degli immobili, possa vendere immobili dello Stato.

Il tutto fa parte di una strategia che intende recuperare risorse pubbliche, considerando anche il momento di crisi che il nostro Paese sta ancora attraversando.

A questo proposito, visto il legame con questi due commi della Finanziaria in oggetto, ricordiamo come lo scorso 17 dicembre il Consiglio dei Ministri abbia approvato il primo Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale) “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, meglio noto come federalismo demaniale.

R.M.

Commi 229 e 230

(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni. Vengono prorogati i termini e inclusi, nell'ambito di applicazione, i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010 in luogo della precedente data che era fissata al 1° gennaio 2008. Conseguentemente, vengono differiti dal 31 ottobre 2008 al 31 ottobre 2010 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima.

Viene poi stabilito che le entrate derivanti dalla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili previsto dal D.L. n. 5 del 2009.

Dunque vengono prorogati i termini nell'ambito della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive. la rateizzazione del pagamento fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo può essere effettuata a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010, invece che alla data del 31 ottobre 2008; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010, invece che entro la data del 31 ottobre 2008.

A. T.

Comma 231
(Recupero somme dovute all'erario dagli Enti Locali)

Il comma in oggetto prevede che, dal 1° gennaio del 2010, il recupero delle somme dovute all'erario da parte degli Enti Locali, come previsto da alcuni commi della Legge Finanziaria per il 2003, possano venire rateizzati in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale.

A questo scopo, il Ministero dell'Interno farà pervenire, entro il termine del 31 marzo 2010, agli enti interessati da questo procedimento, il nuovo piano di estinzione del debito restante con l'erario.

R.M.

Commi 232-234
(Grandi opere infrastrutturali)

Con questi commi viene introdotta una novità, cioè la nozione di "lotto costruttivo" nell'ambito della realizzazione di progetti infrastrutturali prioritari riferiti ai corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche per la realizzazione di progetti prioritari nell'ambito dei corridoi europei TEN -T, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro e tempi di realizzazione superiore a quattro anni. Tali progetti sono da individuarsi con DPCM su proposta del ministro delle Infrastrutture, d'intesa con il ministro dell'Economia . Il CIPE può autorizzare tali progetti, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, a condizione che il costo sia integralmente finanziato e che sia allegata una relazione recante le fasi di realizzazione dell'opera, il cronoprogramma dei lavori e i fabbisogni annuali, inoltre a condizione che l'affidatario dei lavori rinunci a pretese risarcitorie connesse ad eventuali mancati finanziamenti dei lotti successivi. Viene stabilito inoltre che il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno di finanziare integralmente l'opera, oppure di corrispondere il contributo finanziato. Dei progetti deve essere fornita specifica indicazione nell'Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economica finanziaria.

A. T.

Commi 225, 226 e 227
(Accordi quadro e convenzioni Consip)

Il comma 225 prevede che le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni aggiudicatrici di appalti di forniture, di lavori o di servizi possano fare ricorso, per l'acquisto di beni e servizi, agli accordi quadro che la società Consip Spa stipula ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". In alternativa le Amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri di qualità e prezzo rapportati a quelli fissati dai sopra citati accordi quadro.

Il comma 226 conferma, per l'acquisto di beni e servizi, la validità delle convenzioni quadro Consip Spa, le quali possono essere stipulate anche ai fini ed in sede di aggiudicazione degli appalti basati sugli accordi quadro conclusi dalla stessa società. Rimane fermo il principio relativo alla facoltà, per le Amministrazioni pubbliche, di ricorrere alle convenzioni, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

Il comma 217, infine, stabilisce che, nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali di acquisto e dalla società Consip Spa, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto degli accordi quadro (questo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano). Lo scopo è quello di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto in ambito pubblico.

C.T.

Comma 228

(Imposta sostitutiva sul reddito per le locazione di immobili ubicati nella provincia de L'Aquila)

Il canone di locazione, stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" (si tratta dei contratti di locazione definiti sulla base di appositi accordi), fra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione e per immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia de L'Aquila, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (regionali e comunali) in misura pari al 20%.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva (ossia il valore sul quale si applica l'aliquota ai fini del calcolo dell'imposta) è determinata dall'importo previsto ai fini IRPEF.

Questa disposizione, in coerenza con la legge delega in materia di federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42), viene introdotta in via sperimentale, per l'anno 2010, ed è finalizzata ad agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Per quello che concerne i termini per il pagamento dell'imposta sostitutiva, si chiarisce che il versamento deve essere effettuato entro il termine stabilito per il saldo dell'IRPEF e che l'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2011 deve essere calcolato senza tenere conto di quanto stabilito dal presente comma. Relativamente alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva in esame, si applica la normativa vigente in materia di imposte sui redditi. Infine, uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, stabilirà le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

C.T.

Comma 235

(Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

Il comma, modificando una norma del decreto-legge anticrisi del 2009, introduce la possibilità che le operazioni di finanziamento effettuate da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. a favore delle piccole e medie imprese nell'ambito della cosiddetta "gestione separata" (quindi attraverso l'uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale) possano svolgersi adesso in due modi: o attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, oppure attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa Cassa Depositi e Prestiti.

Si autorizza inoltre lo Stato a sottoscrivere per l'anno 2010 quote di società di gestione del risparmio, per un valore fino a 500 mila euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori qualificati per il rafforzamento patrimoniale e l'aggregazione di imprese di minore dimensione.

A. T.

Comma 236

(Credito d'imposta per spese di ricerca)

Il comma incrementa di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, l'autorizzazione di spesa relativa al credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda le modalità di attuazione, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia, da emanare sentite le associazioni di categoria, con il quale potranno essere individuate le tipologie degli investimenti che si intende agevolare, e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazioni. Alla copertura finanziaria si provvede mediante la riduzione del FAS (fondo aree sottoutilizzate) per gli oneri relativi all'anno 2010, e alla riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili (di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del Decreto-Legge n. 5/2009) per gli oneri relativi all'anno 2011.

F.Q.

Commi 237 e 238
(Contributi alle radio e alle televisioni locali)

Il comma 237 prevede un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010, relativo al finanziamento delle emittenti radiotelevisive locali previsto dall'articolo 1, comma 1244, della Legge n. 296/2006.

Il comma 238 dispone che la copertura finanziaria relativa alle emittenti locali sia assicurata attraverso le disponibilità derivanti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni per le aree sottoutilizzate di cui alla Legge n. 488/1992.

F.Q.

Articolo 2, comma 239
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici)

Questa disposizione prevede norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge Finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni di euro.

F.Q.

Comma 240
(Risorse per interventi di eliminazione del rischio idrogeologico)

Il comma destina risorse (già assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale) per 1 miliardo di euro, dalle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, a favore dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (così come individuate dal Ministero dell'Ambiente, sentiti le Autorità di bacino e il Dipartimento della Protezione civile). Tali somme possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente.

La Lega Nord vede favorevolmente tutte quelle disposizioni mirate alla salvaguardia e tutela del territorio attraverso specifici interventi di messa in sicurezza delle popolazioni locali.

C.T.

Comma 241
(Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti)

Il comma in esame stabilisce, per gli anni 2010, 2011 e 2012 (per ogni anno), la devoluzione annuale, ovvero un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti. Vengono, in questo caso, attribuite maggiori risorse all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, meglio nota anche come Antitrust), al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (organismo istituito dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge n. 83 del 2000).

Per i trasferimenti di risorse a questi soggetti ci si avvale di una contestuale riduzione di risorse destinate ad altre Autorità.

R.M.

Commi 242 e 243
(Risorse per eventi atmosferici avversi)

Con i commi in esame vengono destinati 50 milioni di euro ad interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatesi nell'ultimo triennio. Questa disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge finanziaria.

C.T.